

## **Allegato**

### **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE, SEZ. DI PARMA, PER ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI – ANNI 2016-2017**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Collecchio, presso la Sede Municipale con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra:

**Il Comune di Collecchio** (cod. fiscale n. 00168090348) rappresentato dall'arch. Claudio Nemorini, nato a Parma il 3 aprile 1960, il quale agisce in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica e territorio;

E

**La Lega Nazionale per la Difesa del Cane** (cod. fiscale n. 92140340347) - Sezione di Parma nella persona del suo Presidente sig. Lorena Longo, nata a Venezia il 13/06/65, all'uopo domiciliata presso la sede della suddetta Associazione in Parma - via Martinella 66/A;

PREMESSO che:

- la legge n. 281 del 14/08/1991e s.m.i. “ Legge quadro in materia di animali da affezioni e prevenzione del randagismo” ( G.U. n.203 del 30/08/1991) promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la Legge Regionale n. 27 del 07/04/00 recante “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” nel confermare, all'articolo 16, la competenza dei Comuni in forma singola o associata, ad assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli articoli 84 e seguenti del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 dell'8.02.1954, prevede altresì che spetti ai Comuni medesimi assicurare il ricovero e la custodia permanente nei casi in cui non sia possibile la restituzione o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- la Legge Regionale n. 27 sopra richiamata, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni ed alle attese della gente;
- per l'esercizio delle competenze in ordine alle attività di cattura e ricovero dei cani randagi, a norma dell'articolo 14.3 della L.R. 27/2000, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro che operano con l'ausilio di volontari che, comunque, devono possedere i requisiti previsti dalla citata legge regionale;

CONSIDERATO che nel territorio comunale non esiste struttura idonea per l'effettuazione delle attività suddette, per assicurarne lo svolgimento nel rispetto della vigente normativa, il Comune ha individuato la Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. di Parma, in seguito denominata “Lega”, con la quale negli anni passati si è già collaborato mediante convenzione ed in esito alla collaborazione intercorsa con l'associazione per la riqualificazione della struttura di ricovero, alla luce dello stanziamento del contributo provinciale di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 706/2010;

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 – Oggetto

La convenzione ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento a tempo indeterminato dei cani provenienti dal territorio comunale, presso la struttura di ricovero della Lega, denominata “Maria Cortese”, strada Martinella 66/a Alberi di Vigatto (PR);

#### ART. 2 – Finalità

Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell’ambiente ai sensi della L.R. 27/2000;

#### ART. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

Le attività oggetto della convenzione sono le seguenti:

1. accoglienza, custodia temporanea o permanente degli cani randagi rinvenuti vaganti sul territorio comunale;  
tale attività, a norma della L.R. 27/00, può essere svolta in due momenti:
  - a) osservazione sanitaria, ove vengono ricoverati e custoditi temporaneamente gli animali catturati e quelli in custodia affetti da patologie ( accuratamente separati dagli esemplari sani);
  - b) custodia temporanea o permanente, ove vengono collocati e custoditi gli animali dopo la loro dimissione dal reparto di osservazione sanitaria.

Agli animali sono assicurati il mantenimento, le normali cure e tutti gli interventi di natura veterinaria quali: interventi chirurgici, chemioprolifassi per la filaria, verminazione, richiamo annuale delle vaccinazioni e quant’altro si rendesse necessario dalla data successiva al ricovero presso il rifugio. Le visite e le cure mediche saranno effettuate da personale veterinario messo a disposizione della Lega.

2. custodia dei cani presso l’attuale struttura “Maria Cortese”, strada Martinella 66/a Alberi di Vigatto (PR). Ogni consegna, effettuata da incaricati del comune, dovrà tener conto della capienza massima del rifugio;
3. pulitura, disinfezione e disinfestazione quotidiana della struttura e dei box;
4. approvvigionamento e somministrazione quotidiana di cibo ed acqua in misura congrua alle esigenze;
5. operazioni di affido gratuito di cani a coloro che ne facciano richiesta, trascorso il periodo di ricovero sanitario dal ritrovamento;
6. obbligo di comunicazione al Comune di residenza ed eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari entro 60 giorni dalla consegna e comunque secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 5 della L. 281/91 e s.m.i. e dall’art. 17 della L.R. 27/2000;
7. tenuta dei registri di entrata e uscita degli animali;
8. compilazione mensile di una scheda informativa dalla quale risulti il numero di cani ospitati alla fine del mese precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti ai proprietari nel corso del mese, resoconto da trasmettere semestralmente al comune di Collecchio;
9. attivazione dei contatti con i Servizi Veterinari territoriali per lo svolgimento delle attività di competenza delle AUSL locali a norma dell’art. 4 della L.R. 27/2000;
10. applicazione sottocutanea del microchip identificativo sui cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio e microchip, che verranno iscritti all’anagrafe canina del comune, che provvederà a fornire alla Lega i microchip necessari e la relativa documentazione;
11. ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della popolazione canina da effettuarsi mediante la limitazione delle nascite, interventi di sterilizzazioni sui cani di proprietà del comune (da effettuarsi sui cani femmina e sui maschi in caso di particolare necessità), da rendicontare agli uffici comunali competenti;
12. recupero comportamentale dei cani ritenuti problematici mediante l’ausilio se necessari di veterinari comportamentalisti;

#### ART. 4 – Obblighi e oneri della Lega

Il responsabile del rifugio si impegna a garantire una situazione di equilibrio fra entrate e uscite di animali in modo che la struttura sia occupata da un numero di cani non superiore al numero per il quale è stato autorizzato;

Gli operatori del canile (dipendenti e volontari), operando per conto del comune un servizio pubblico, devono operare in maniera trasparente con i cittadini, fornendo le informazioni che consentono agli stessi di conoscere i servizi offerti dal Comune. La Lega garantisce che gli operatori inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano in possesso di cognizioni tecniche e pratiche necessarie al corretto svolgimento delle mansioni richieste. Essi devono osservare non solo gli obblighi imposti dalla normativa vigente ma anche gli impegni assunti con la presente convenzione.

La Lega si impegna a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

Sono a carico della Lega:

- alimenti, medicinali e vaccini;
- carburanti, lubrificanti e manutenzione ed assicurazione dei mezzi impiegati;
- copertura assicurativa per i volontari e per danni a terzi;
- interventi di pulizia, disinfezione e disinfestazione della struttura;
- spese per le attività del medico veterinario necessarie per garantire la salute degli animali custoditi, ad esclusione delle mansioni di cui all'art. 4 della L.R. 27/2000 di competenza delle AUSL;
- spese per gli operatori con idoneo profilo professionale per garantire una conoscenza tecnica adeguata sulla salute, sull'alimentazione e sul comportamento degli animali;
- utenza relativa ai locali del canile (luce, acqua, gas);
- materiali vari di consumo.

La Lega non assume alcuna responsabilità per il decesso di soggetti affetti da gravi malattie o per cause indipendenti dalla propria volontà.

Ogni decesso sarà comunicato con regolare certificato che ne attesti le cause.

la Lega si rende disponibile all'accettazione nel proprio rifugio cani provenienti da rinunce da parte di privati cittadini residenti nel comune di Collecchio, dopo il pagamento da parte del rinunciante o del Comune a seconda dei casi, di una cifra forfettaria di Euro 250,00 (comma 6, art.17 della L.R.07-04-2000 n. 27) necessari al mantenimento del soggetto nei primi periodi e ai normali protocolli sanitari.

La Lega si impegna a comunicare agli uffici comunali competenti gli interventi di sterilizzazioni effettuati sui cani di proprietà del comune e l'entrata presso il rifugio di cani ritenuti problematici (proveniente dal comune come animale vagante o per rinuncia di proprietà), al fine della liquidazione della prestazione;

#### ART. 5 – Obblighi ed oneri del Comune

Il Comune provvede a proprie spese, alla cattura dei cani randagi e al loro trasporto presso la struttura convenzionata della Lega nazionale per la difesa del cane, Sezione di Parma.

Il Comune si impegna a fornire gratuitamente alla struttura i microchips, quale strumento di identificazione previsto dalla normativa vigente. Ogni cane randagio affidato dovrà essere accompagnato, a cura del Comune di Collecchio, dal microchip con relativo attestato d'iscrizione con cui si assegna il codice di riconoscimento, in triplice copia.

L'Amministrazione comunale si impegna a favorire la pratica delle adozioni attraverso opportune campagne informative ed a collaborare con la Lega per assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina sul territorio ed attuare interventi costanti di tutela e di cura anche a protezione della salute pubblica.

Il Comune è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile della Lega ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività oggetto della convenzione, nonché sulla validità della stessa.

Nel caso di rinunce di proprietà di cani da parte di privati cittadini, per motivi validi e accertati dagli uffici competenti, gli animali saranno accettati dal rifugio previo pagamento da parte del rinunciante o del Comune a seconda dei casi, di una cifra forfettaria di Euro 250,00 (comma 6, art.17 della L.R.07-04-2000 n. 27) necessaria al mantenimento del soggetto nei primi periodi e ai normali protocolli sanitari.

A fronte dell'attività oggetto della presente convenzione, il Comune di Collecchio riconosce alla Lega un contributo quantificato in € 18.600,00 per l'intera durata della convenzione, pari a due anni, di cui € 15.500,00 complessivi per l'attività di ricovero e custodia ed € 3.100,00 per stimati n. 12 (n. 10 femmine n. 2 maschi) interventi di sterilizzazione e per il mantenimento, tramite recupero comportamentale, di stimati n. 4 cani previsti nell'intera durata della convenzione;

Il contributo annuo sarà pari ad € 9.300,00, di cui € 7.750,00 per le attività di ricovero e custodia che dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno per tutta la durata della convenzione, la quota parte relativa alla sterilizzazioni ed al mantenimento dei cani problematici (stimata in € 1.550,00 annui) verrà liquidata alla Lega previa rendicontazione degli effettivi interventi attuati;

Nel caso in cui le sterilizzazioni e il numero di cani problematici eccedessero rispetto al numero previsto, si provvederà a seguito di rendicontazione da parte della Lega, ad integrare le risorse con successivi atti;

In caso di risoluzione della presente convenzione, entro i successivi 30 giorni, il Comune provvederà a sua cura e spese al ritiro dei cani di proprietà del Comune di Collecchio, al momento presenti nella struttura.

#### ART: 6 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2016 al 31.12.2017

Il comune si riserva di risolvere la convenzione con almeno 3 mesi di preavviso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte della Lega degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla Lega fino al momento dell'efficacia della risoluzione della convenzione.

#### ART: 7 –Controversie

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via amichevole nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte di uno dei contraenti, di un formale contestazione o rilievo, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Parma.

#### ART: 8 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART: 9 – Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10 della Tariffa – Parte seconda – del DPR 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune

Il Responsabile del Settore  
Dott. Arch. Claudio Nemorini

per la Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Il Presidente di Sezione  
sig.ra Lorena Longo